

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI
NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI
ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(approvato con D.C. n. 90034/74 del 15.11.2007)

INDICE

Premessa

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Impianti termici soggetti ad ispezione

Art. 4 Responsabile dell'impianto termico

Art. 5 Istituzione del Bollino Verde

Art. 6 Autodichiarazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto

Art. 7 Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione

Art. 8 Autorizzazione delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici

Art. 9 Attività di ispezione

Art. 10 Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto

Art. 11 Esito delle ispezioni

Art. 12 Oneri delle ispezioni

Art. 13 Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

Art. 14 Catasto degli impianti termici

Art. 15 Sanzioni amministrative

Art. 16 Norme finali

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

Detto decreto fornisce anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti termici.

La Provincia di Venezia, attraverso il presente regolamento, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico, alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia di Venezia.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) *"Ente locale competente"*: la Provincia di Venezia cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge n. 10/1991 e dell'articolo 44 comma 2 lett. c) della legge regionale n. 11/2002.
- b) *"Impianto termico"*: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW (punto 14 dell'Allegato A al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
- c) *"Proprietario dell'impianto termico"*: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
- d) *"Occupante"*: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
- e) *"Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico"*: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.

- f) *“Controlli”*: le operazioni svolte dai manutentori operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- g) *“Accertamenti”*: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- h) *“Ispezioni”*: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da ispettori incaricati dall’Ente locale competente, mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- i) *“Ispettore”*: il soggetto incaricato dall’Ente locale competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l’Ente locale competente stipula un’apposita convenzione.
- j) *“Esercizio e manutenzione dell’impianto termico”*: il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- k) *“Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”*: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
- l) *“Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”*: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
- m) *“Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”*: la trasmissione all’Ente locale o all’organismo esterno convenzionato con lo stesso, del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore corredato dal Bollino Verde.
- n) *“Rapporto di controllo tecnico”*: documenti standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo ed manutenzione conformemente agli allegati “G” ed “F” al D.Lgs n. 311/06.
- o) *“Installatore/Manutentore”*: il professionista a cui viene affidata l’installazione e manutenzione ed il controllo dell’impianto, anche ai fini dell’autocertificazione, che deve essere abilitato ai sensi della legge n. 46/90 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
- p) *“Rapporto di prova”*: documento sul quale l’ispettore incaricato dall’Ente Locale competente deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di competenza della Provincia di Venezia per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all’osservanza delle norme di seguito riportate relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici:
 - L. 9 gennaio 1991, n. 10;
 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
 - L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
 - D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;
 - D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311;
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Art. 3 - Impianti termici soggetti ad ispezione

1. Sono soggetti ad ispezione relativamente ai parametri di efficienza energetica e dello stato di esercizio e di manutenzione gli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nell’ambito territoriale dei comuni della Provincia di Venezia aventi meno di 30.000 abitanti, ovvero appositamente convenzionati, ad eccezione dei seguenti impianti:
 - impianti per la climatizzazione estiva;
 - impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
 - impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie saranno regolate, una volta emanate le relative normative di riferimento, con successivi provvedimenti.

Art. 4 - Responsabile dell’impianto termico.

1. Il responsabile dell'impianto termico ha gli obblighi e le responsabilità della gestione dell'impianto termico. Deve quindi gestirne la conduzione e farne eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche periodiche di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
2. Il responsabile deve inoltre conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell'impianto.
3. Per "responsabile dell'impianto termico" deve intendersi:
 - a. per impianti con portata termica complessiva inferiore a 35 kW: il proprietario dell'immobile, ovvero l'occupante a qualunque titolo dell'immobile stesso o il terzo responsabile;
 - b. per impianti con portata termica complessiva superiore o uguale a 35 kW: il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile; il terzo responsabile o l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.
4. Al terzo responsabile per gli impianti termici unifamiliari di portata inferiore a 35 Kw non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda il periodo annuale di esercizio, la durata giornaliera di attivazione, il livello di temperatura che restano in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

Art. 5 - Istituzione del Bollino Verde

1. La Provincia, per il territorio di competenza, direttamente o a mezzo dell'organismo incaricato, predispone e distribuisce anche tramite le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, il Bollino Verde, il cui costo è determinato dalla Giunta Provinciale.
2. Il Bollino Verde deve essere prepagato dall'impresa autorizzata all'atto del ritiro e non può essere contraffatto o utilizzato impropriamente.
3. Contestualmente all'effettuazione del controllo di cui all'art. 6 e secondo le modalità ivi indicate, l'impresa autorizzata riscuote dal responsabile dell'impianto l'importo previsto, rilasciando a titolo di quietanza il Bollino Verde.
4. Il Bollino Verde è costituito di tre sezioni:
 - a. la prima sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'utente e da allegare al libretto di impianto o di centrale;
 - b. la seconda sulla copia del rapporto di controllo tecnico da consegnare all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia;
 - c. la terza sulla copia del rapporto di controllo tecnico che resta al manutentore che ha effettuato il controllo.

Art. 6 - Autodichiarazioni di Controllo di Efficienza Energetica

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento eseguono i controlli di efficienza energetica con le scadenze e le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le imprese di cui al comma 1 autodichiarano la conformità alle norme degli impianti termici su cui hanno effettuato il controllo di efficienza energetica inviando contestualmente il rapporto di controllo munito, qualora l'esito del controllo sia positivo ovvero privo di prescrizioni esplicite ai fini del funzionamento in sicurezza, di Bollino Verde all'Ente locale competente o all'organismo incaricato, ovvero secondo le seguenti scadenze temporali:
 - a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di portata termica maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di portata termica inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con un'anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
 - c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
3. Nel caso di centrali termiche di portata termica complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
4. Le autodichiarazioni munite di Bollino Verde, sottoscritte dal manutentore e controfirmate dal responsabile per ricevuta, sono compilate su modello conforme in tre copie: l'originale viene trasmesso all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia, una copia viene allegata al libretto d'impianto o di centrale e conservata presso l'impianto stesso a cura dell'utente, un'altra copia viene conservata dal manutentore.
5. Le autodichiarazioni devono essere rinnovate secondo le scadenze di cui al comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione, l'impianto termico si ritiene non certificato e viene sottoposto ai controlli di cui all'art. 9.
6. Il Bollino Verde non deve essere applicato nel caso l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogniqualvolta il manutentore evidenzia non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio che ne pregiudicano l'utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni.

Art. 7 - Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione

1. Le autodichiarazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento devono pervenire entro il mese successivo all'effettuazione del controllo.
2. L'originale dell'autodichiarazione, completo di Bollino Verde, deve essere trasmesso a mezzo posta ordinaria o consegnato a mano, a cura del manutentore o del responsabile dell'impianto, all'organismo incaricato o agli Uffici decentrati della Provincia di Venezia.
3. Non saranno considerate valide le autodichiarazioni non firmate o redatte su moduli non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente.
4. Con provvedimento dirigenziale dell'Ente locale competente, sarà stabilita la data da cui decorre l'obbligo di consegna periodica delle autodichiarazioni su supporto informatico standardizzato per i manutentori e i responsabili degli impianti e il protocollo tecnico per la trasmissione informatica dei dati.

Art. 8 - Autorizzazione delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici.

1. La Provincia di Venezia, attraverso l'organismo incaricato autorizza, tramite iscrizione in apposito elenco previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, le imprese iscritte alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici al rilascio del Bollino Verde e alla presentazione delle autodichiarazioni attestanti il rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Il Protocollo di Intesa prevede gli obblighi da assumere da parte dell'impresa, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a valori massimi stabiliti dalla Giunta Provinciale sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, per le operazioni relative al controllo periodico di tutti gli impianti termici.
3. Il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale sottoscrive la domanda di autorizzazione e la consegna all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia.
4. L'autorizzazione può essere revocata tramite cancellazione del manutentore dall'elenco se questi non rispetta il Protocollo di Intesa e/o il presente regolamento..
5. La Giunta Provinciale stabilisce i diritti di iscrizione all'elenco.

Art. 9 - Attività di ispezione.

1. Le ispezioni sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti termici previo avviso scritto al responsabile dell'impianto da parte dell'organismo incaricato dall'Ente locale competente.
2. L'ispettore dovrà accertare in particolare:
 - a) le generalità del responsabile di esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
 - b) che il libretto di impianto o di centrale venga correttamente custodito e sia compilato in ogni sua parte;
 - c) che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.
3. Le ispezioni sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalle norme UNI vigenti in materia.

Art. 10 - Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto

1. La visita a domicilio è comunicata al responsabile, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante apposita lettera, recante l'intestazione della Provincia di Venezia e dell'organismo da essa incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità della ispezione, il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita o le modalità per concordare gli stessi con l'organismo incaricato.
2. Nel caso previsto all'art. 12 comma 3 all'avviso è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere dell'ispezione e l'ispezione è espletata solo dopo che l'utente abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto nei termini dell'art. 12. Il mancato pagamento si configura come motivo di mancata ispezione.
3. Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione della ispezione.
4. Se il responsabile non è disponibile alla data indicata o concordata deve, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare l'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia per concordare una nuova data di ispezione.
5. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso e l'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.
6. Qualora anche questa seconda visita ispettiva non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, l'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia su segnalazione dell'ispettore provvede a comunicare il fatto agli Organi Competenti per i provvedimenti del caso a tutela della pubblica incolumità, di cui deve essere data notizia all'organismo stesso: inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, l'organismo incaricato segnala alla Provincia di Venezia la necessità di informare l'azienda distributrice di combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000, n.164.
7. All'atto della visita a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Provincia di Venezia e dell'organismo da essa incaricato, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Art. 11 - Esito delle ispezioni

1. L'ispettore, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni su apposito rapporto di ispezione, redatto in duplice copia, e sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto.
2. In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l'ispettore procede all'annotazione sul rapporto stesso, dandone comunicazione agli Uffici Provinciali competenti.
3. Al termine dell'ispezione favorevole, l'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto una copia del rapporto di ispezione, che costituisce documento valido per comprovare che l'esercizio dell'impianto stesso è conforme alla normativa vigente.
4. Qualora, in sede di ispezione, venga accertato che l'esercizio dell'impianto a causa di malfunzionamento degli apparecchi o di palesi e gravi non conformità dello stesso alle regole specifiche della buona tecnica sia tale da creare grave e immediato pericolo a persone/animali/cose, l'ispettore richiede al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dello stesso, dandone motivato e comprovato riscontro nel rapporto di ispezione.
5. Qualora, a seguito dell'ispezione, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non sono a norma e che le anomalie non determinano un grave e immediato pericolo come nel caso di cui al comma precedente, l'ispettore indica nel rapporto di prova i termini utili alla rimozione delle anomalie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ispettore comunica con la massima urgenza il fatto allegando il rapporto di ispezione agli Enti competenti per i provvedimenti di cui all'art. 15.

Art. 12 - Oneri

1. La Provincia di Venezia realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti, assicurando che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico dei cittadini.
2. Gli oneri relativi (Bollino verde, costi delle ispezioni ed eventuali rimborsi spese) sono determinati con provvedimento della Giunta Provinciale tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) Portata termica complessiva degli impianti controllati secondo fasce;
 - b) Spese di procedimento;
 - c) Numero di generatori dell'impianto termico ispezionati (solo per i costi delle ispezioni).
3. Gli oneri delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto solo nel caso in cui non sia pervenuta la regolare autodichiarazione nei termini indicati all'art. 6 del regolamento; in tutti gli altri casi le ispezioni sono gratuite.
4. L'Ente provvederà a comunicare al responsabile l'importo dovuto per gli oneri d'ispezione e le relative modalità di pagamento.
5. All'onere dell'ispezione dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente.
6. Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

Art. 13 - Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

1. Ciascun cittadino può fare richiesta di ispezione dell'impianto termico, e il relativo onere sarà a totale carico del richiedente.

Art. 14 - Catasto degli impianti termici

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/1999, le società distributrici di combustibili ad uso riscaldamento sono tenute a comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi, entro novanta giorni dalla richiesta da parte dell'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia, e i dati comunicati dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni:
 - ubicazione dell'impianto;
 - titolarità dell'impianto;
2. I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico utilizzando un formato di file standard.
3. Per le comunicazioni successive alla prima si potranno inviare soltanto le sopravvenute variazioni rispetto agli elenchi inviati in precedenza.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore di calore, deve essere trasmessa all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.
5. Per l'adempimento di cui sopra devono essere utilizzati i moduli conformi al Decreto Ministero Attività Produttive del 17 marzo 2003, All. 1) per gli impianti con portata termica superiore o eguale a 35 Kw, All. 2) per gli impianti con portata termica inferiore a 35 Kw.

6. L'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia provvede all'assegnazione di un codice identificativo a ciascun impianto e alla sua comunicazione al responsabile dell'impianto in occasione dell'ispezione o qualora quest'ultimo ne faccia specifica richiesta.
7. Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 551/1999, i terzi responsabili sono tenuti a comunicare all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia, entro 60 giorni le proprie nomine, e immediatamente le revoche, dimissioni e variazioni di consistenza o di titolarità degli impianti per i quali hanno assunto tale incarico.
8. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e i dati necessari alla esatta definizione della consistenza dell'impianto (dati caratteristici dei generatori) ed all'individuazione della titolarità (ubicazione, proprietario, utilizzatore). A tale scopo l'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia metterà a disposizione appositi modelli di comunicazione e le comunicazioni su formati e modelli diversi, dovranno contenere tutte le informazioni richieste e dovranno essere comunque conformi ai moduli di cui al precedente comma 5.
9. Il responsabile dell'impianto, in caso di dismissione dell'impianto stesso, segnala il fatto all'organismo incaricato dalla Provincia di Venezia.

Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non mantiene correttamente in esercizio gli impianti e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, che non esegue dette attività a regola d'arte e non compila e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico nel rispetto della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. La Provincia deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono, quando è possibile, immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.
5. I destinatari della contestazione sono ammessi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dall'art. 15 del D.lgs. 192/2005 per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione.
6. Entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione gli interessati possono fare pervenire alla Provincia di Venezia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
7. Alla irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la Provincia di Venezia anche per conto dei comuni appositamente convenzionati.
8. Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 con il pagamento di una somma da € 25 a € 500.

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 8 ottobre 2007 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005.
2. La Provincia di Venezia, anche attraverso l'organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici ai sensi della normativa inerente la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica campagne;
3. La Provincia di Venezia dà diffusione al presente regolamento su tutto il territorio di competenza.

CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE DI _____ PER IL COORDINAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI SUI TERRITORI DI RISPETTIVA COMPETENZA

Premesso che:

la legge 9 Gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", all'art. 31 "Esercizio e manutenzione degli impianti", comma 3, prevede che "i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti";

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10", come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 551, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", all'articolo 11 commi 18, 19 e 20 (commi abrogati dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005), prevede le modalità attuative degli adempimenti contenuti nel sopra citato articolo 31 della legge n. 10/1991;

il Decreto Legislativo 11 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 31, comma 2, stabilisce che "sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni ... omissis ... c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici";

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 551, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", all'art. 16 prevede che "le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici";

la Legge Regionale Veneto 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", all'art. 43 stabilisce che è delegato "ai comuni ... omissis ... con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici", e all'art. 44, comma 2 lett. c), stabilisce che le province esercitano le funzioni di cui all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 con riferimento "al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale - Parte V Titolo II “Impianti termici civili” disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall’articolo 269 comma 14;

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale - Parte V Titolo III “Combustibili” disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del medesimo decreto inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 269 comma 14;

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - in vigore dall'8 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico; in particolare l'art. 12 “*Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici*” stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

Vista la deliberazione del Consiglio Provincia di Venezia n. _____ del _____, esecutiva, con cui viene approvato il sistema delle ispezioni per accertare il rendimento di combustione e lo stato d’esercizio e di manutenzione degli impianti termici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di _____ n. _____ del _____, esecutiva, con cui il Comune ha deciso di aderire al suddetto sistema provinciale dei controlli;

Tutto ciò premesso

Tra

la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, con sede in Venezia, San Marco 2662, nel seguito Provincia rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

il Comune di _____, C.F. _____, con sede i _____, nel seguito Comune, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune affida alla Provincia la gestione tecnica, amministrativa contabile e statistica del sistema di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici situati all'interno del proprio territorio, di cui alla Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, al Decreto Legislativo 11 marzo 1998, n. 112, al Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 551, alla Legge Regionale Veneto 13 aprile 2001, n. 11 e al Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 corretto e integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

2. La gestione tecnica consiste:

a) nell'effettuazione di ispezioni annuali da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5 % degli impianti presenti sul territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

3. La gestione amministrativa consiste:

a) nella realizzazione e gestione del catasto informatico degli impianti termici siti nel territorio comunale, acquisendo e completando il catasto già esistente, con facoltà per la Provincia di richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento dei predetti impianti di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi, da trasmettersi anche in via informatica;

b) nella raccolta delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione trasmesse, con le scadenze previste nel Regolamento, dai manutentori o dai terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dai proprietari degli impianti termici;

c) nella raccolta delle schede identificative degli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore di calore;

d) nella raccolta delle comunicazioni, trasmesse dai terzi eventualmente nominati responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, relativamente alla propria nomina o alla revoca o alle dimissioni dall'incarico, nonché ad eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;

e) nell'iscrizione, nell'apposito elenco provinciale, delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46, autorizzate al controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, aventi sede nel territorio comunale, che ne facciano richiesta, a mezzo consegna di apposite tessere di riconoscimento che receranno lo stemma provinciale e un numero progressivo di autorizzazione assegnato dalla medesima Provincia;

f) nella raccolta dei relativi protocolli sottoscritti dalle suddette imprese per conseguire l'autorizzazione al rilascio del Bollino Verde contenente anche l'impegno ad applicare al cliente importi non superiori a quelli stabiliti a livello provinciale;

g) nella vigilanza sull'attività svolta dalle imprese autorizzate;

h) nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e del regolamento provinciale per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e nella segnalazione di eventuali anomalie degli impianti controllati agli organi competenti;

i) nell'organizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini al risparmio energetico;

4. La gestione contabile consiste:

a) nella stampa e nella distribuzione ai manutentori autorizzati nel territorio comunale al controllo

del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, dei Bollini Verdi;

- b) nella stampa e nella distribuzione di tutta la restante modulistica necessaria alla gestione del catasto informatico degli impianti termici siti nel territorio comunale;
 - c) nelle connesse attività di contabilizzazione delle consegne e delle restituzioni degli operatori autorizzati, verso pagamento di quanto verrà stabilito a livello provinciale come costo di svolgimento del servizio da porre a carico del proprietario/occupante o del terzo responsabile dell'impianto;
5. La gestione statistica consiste:
- a) nella ricezione e conservazione delle copie dei rapporti di controllo tecnico trasmessi dai manutentori autorizzati e dai cittadini;
 - b) nella loro informatizzazione e nella produzione di elaborati riepilogativi su standard provinciale e su richiesta specifica del comune;
 - c) nella redazione e nella trasmissione alla Regione della relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio, aggiornata con frequenza biennale

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di sei anni rinnovabili e cessa per comune accordo tra le parti o per disdetta, che deve essere comunicata da una parte all'altra almeno sei mesi prima dalla data di effettiva cessazione del rapporto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3 - Forme di consultazione

1. Qualora si renda necessario effettuare consultazioni in materia attinente la presente convenzione, l'interessato convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4 - Rapporti finanziari

1. La Provincia non esige dal Comune alcun corrispettivo per la gestione affidatale ai sensi della presente convenzione.

2. A fronte dell'affidamento della gestione oggetto della presente convenzione, il Comune riconosce alla Provincia i proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di rilascio, se previsti, delle iscrizioni all'elenco provinciale dei manutentori autorizzati, della fornitura dei bollini verdi, dei controlli effettuati a carico dei cittadini, anche su loro richiesta, a copertura delle spese di gestione, secondo gli importi che verranno definiti in modo uniforme su base provinciale, nonché delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e del regolamento provinciale per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Art. 5 – Facoltà

1. La Provincia si riserva la facoltà di affidare parte o tutte le attività oggetto della presente convenzione a uno o più soggetti terzi, al fine di ottimizzare la gestione del servizio.

Art 6 – Obblighi

1. La Provincia si obbliga a:

- a) comunicare al Comune i costi dei controlli che verranno addebitati agli utenti e qualsiasi loro variazione successiva, lo schema delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, della restante modulistica da utilizzarsi per la gestione del catasto informatico degli impianti termici, del protocollo da sottoscrivere da parte degli operatori autorizzati;
- b) fornire almeno una volta all'anno il numero dei Bollini Verdi relativi agli impianti termici siti nel territorio comunale;
- c) rendere disponibile la documentazione relativa all'effettuazione delle iscrizioni, al rilascio dei Bollini Verdi relativamente agli operatori e agli impianti termici aventi sede nel territorio comunale;
- d) fornire al Comune qualsiasi altra informazione statistica richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
- e) comunicare al Comune l'esercizio della facoltà di affidamento a soggetti terzi di parte o tutte le attività previste dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4;

2. Il Comune si obbliga a:

- a) accettare l'addebito all'utente dei costi di svolgimento del servizio nella misura stabilita a livello provinciale, fatta salva la facoltà di intervento per l'accollo parziale o totale dei costi suddetti, in tal caso riconoscendo alla Provincia il corrispondente mancato introito sulla base di idonea certificazione a rendiconto;
- b) assumere tempestivamente i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica incolumità, nel caso in cui gli impianti termici non risultino a norma secondo le segnalazioni trasmesse dalla Provincia;
- c) accettare che la Provincia possa affidare a soggetti terzi parte o tutte le attività di cui alla presente convenzione, previa comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo;
- d) collaborare affinché le campagne di informazione ai cittadini vengano effettuate con la massima efficienza, efficacia ed economicità, secondo le modalità di volta in volta concordate, che comportino il minor costo possibile per la Provincia in relazione ai residenti nel proprio territorio;

3. Ai fini della semplificazione dei procedimenti di dichiarazione della conformità rispetto al rendimento di combustione e allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui alla presente convenzione, la Provincia si impegna altresì a incentivare, per quanto di sua competenza, lo svolgimento dell'attività all'atto delle operazioni di manutenzione ordinaria e delle ispezioni degli impianti termici da parte degli operatori abilitati.

_____ li, _____/_____/_____

Per il Comune

Per la Provincia
